

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, CAP 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)
C.F./P. IVA 09320650964

Contratto

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOCHEMICA COSTITUITI DA STRUMENTI, REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO, PER UN PERIODO DI 60 MESI.

TRA:

L'ASST di Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, C.F. e P. I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'operatore economico ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., Via G.B. Stucchi n.110 – 20900 Monza - P.Iva/C.F.: 10181220152, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona del Tender Administration Specialists Coordinator, Sig.ra Noemi Maria Brambilla C.F. BRMNMR72S44E317A, nata a Inzago (MI) il giorno 04/11/1972, e in persona del Controlling & Administration Manger, Sig.ra Concetta Patera C.F. PTRCCT76D46F704G, nata a Monza (MB) il 06/04/1976, domiciliate per la loro carica presso la sede della Società che rappresenta, in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- A fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
 - Capitolato tecnico;
 - Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Progetto tecnico;
 - Offerta economica presentata da ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. in sede di gara in data 10/06/2022;
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. IX/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);

- con deliberazione n. 40 in data 26/01/2023, l'ASST Melegnano e della Martesana ha preso atto dell'esito della procedura aperta aggregata esperita in qualità di capofila dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, avente ad oggetto l'affidamento del contratto di fornitura in full service di sistemi completi per l'esecuzione di esami di clinica chimica e immunochimica, costituiti da strumenti, reagenti e materiale di consumo, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 60 mesi, eventualmente ripetibile per un periodo di 24 mesi, in riferimento al lotto 2, con l'operatore economico ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., Via G.B. Stucchi n.110 – 20900 Monza - P.Iva/C.F.: 10181220152 per un importo totale pari ad € 6.505.252,25 oltre I.V.A (€ 7.936.407,75 I.V.A. 22% inclusa);
- ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Monza, Brianza, Lodi al n. 10181220152;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il contratto avente ad oggetto la fornitura in full service di sistemi completi per l'esecuzione di esami di clinica chimica e immunochimica, costituiti da strumenti, reagenti e materiale di consumo, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 60 mesi, eventualmente ripetibile per un periodo di 24 mesi.

2. CONDIZIONI GENERALI

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara per il lotto 2, che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico, ed in particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

Art. 1 (Capitolato Tecnico) – OGGETTO

Art. 2 (Capitolato Tecnico) - SOPRALLUOGO

Art. 3 (Capitolato Tecnico) - MANUTENZIONE

Art. 4 (Capitolato Tecnico) - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA – COLLAUDO

Art. 5 (Capitolato Tecnico) – PERIODO DI PROVA

Art. 6 (Capitolato Tecnico) – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 7 (Capitolato Tecnico) – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Art. 16 (Disciplinare di gara) – SPEDIZIONE E CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AI TEST

Art. 20 (Disciplinare di gara) – TERMINE DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 60 mesi a decorrere dal giorno 01/05/2023 fino al 30/04/2028 e comunque dalla data del collaudo del sistema.

Sono altresì previste:

- facoltà di proroga del contratto per ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni economiche;
- la possibilità di ripetizione del contratto per un periodo di ulteriori 24 mesi.

4. CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente i prezzi e gli importi indicati nell'offerta in data 10/06/2022, prodotta in sede di procedura per il lotto 2.

L'offerta per il periodo di vigenza del contratto di 60 mesi, pari a € 6.505.252,25 Iva 22% esclusa, ricomprende per l'ASST Melegnano e della Martesana:

- la fornitura di reagenti e materiali di consumo per l'esecuzione dei test per un importo complessivo per 60 mesi di € 6.280.252,25 oltre IVA;
- la fornitura in noleggio di Sistema di preanalitica per ciascuno dei tre Laboratori e sistemi analitici integrati per i Laboratori del PP.OO. Vizzolo, Cernusco e Melzo per un canone complessivo per 60 mesi di € 225.000,00 oltre IVA.

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale.

5. REVISIONE PREZZI

I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva solo la possibilità di revisione periodica operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento.

6. VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA FORNITURA: ESTENSIONI E RIDUZIONI

Ai sensi dell'art.106, comma 12, D. Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione di rendita necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Via G.B. Stucchi n.110 – 20900 Monza, indirizzo PEC: rochediagnostics@roche.legalmail.it.

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Ugo Bellavia, Dirigente della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Milena Arghittu, Direttore della S.C. Laboratorio Analisi dell'ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

9. REFERENTE DEL CONTRATTO

Il Referente della Commessa della ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. è la Dott.ssa Emanuela Siciliano, di cui si riporta di seguito il riferimento e-mail: emanuela.siciliano@roche.com.

10. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti.

11. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 325.262,61 di importo ridotto del 50% in considerazione del possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata dalla Società Deutsche Bank S.p.A. polizza n. 896BGI2300424, facente parte integrante del presente atto pur non allegata.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

12. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Melegnano e della Martesana ed a terzi nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST, a semplice richiesta.

A garanzia di quanto sopra esposto l'Operatore Economico ha prodotto attestati di adeguata polizza assicurativa n. DEL004826, rilasciata dalla Società Allianz Global Corporate & Specialty SE.

L'ASST Melegnano e della Martesana sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare, in conseguenza di furti.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Secondo quanto previsto dall'art.105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.106, comma 1 lett. d), del decreto citato.

All'impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione del credito senza parere favorevole dell'ASST ai sensi dell'art. 106, comma 13 D. Lgs. n.50/2016.

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art.105 del D. Lgs. n.50/2016.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere

fatture a fronte dell'erogazione della fornitura, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni

sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni. Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod.Fisc.servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie. L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di “Split payment” introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l’IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l’importo relativo all’IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

“SPLIT PAYMENT” –art. 17 terdel DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle ASST, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

“IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.

L’ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le

variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORME T&T

Per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nei propri flussi finanziari nonché da riportare nelle fatture che verranno emesse è il seguente: 95680000361.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Regione Lombardia ha messo a disposizione il servizio "Trasparenza e Tracciabilità per i Contratti Pubblici" accessibile dal sito web all'indirizzo <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> per agevolare l'imprenditore, affidante e affidatario del sub-contratto, nella creazione della scheda Trasparenza e tracciabilità, ai fini dell'adempimento delle attività previste dalle "Linee guida per la trasparenza e la tracciabilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (DGR n. X/2182 del 25/07/2014).

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto alla compilazione della scheda T&T con riferimento al medesimo e alla filiera dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto (art. 105 c. 2

del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 Legge 136/2010). La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

16. PENALITÀ

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali pattuiti con l'Ente, quest'ultimo si riserva di applicare, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto del rispettivo contratto nei seguenti casi:

- n. 1 ritardo/anno nella consegna (superamento di 5 gg. rispetto ai termini minimi di consegna);
- n. 1 consegna/anno incompleta;

L'Ente provvederà a contestare le eventuali violazioni delle norme contrattuali e/o le inadempienze riscontrate, per iscritto e/o tramite fax e/o tramite e-mail, alla ditta affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni.

Entro tre giorni lavorativi la ditta è tenuta a giustificare l'inadempienza all'Ente per iscritto tramite PEC. Le giustificazioni verranno valutate e qualora non ritenute soddisfacenti, ad insindacabile giudizio dell'Ente, verrà applicata la penale sopra indicata.

L'importo delle note di addebito relative alle penali comminate verrà detratto dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione. Qualora non sia possibile escutere le penali dalla fatturazione successiva, l'Ente si riserva di procedere all'escussione del deposito cauzionale definitivo.

Le penali applicate non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'ASST;
- b) gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

- d) subappalto non autorizzato;
- e) cessione del contratto a terzi;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'ASST non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" il contratto si intenderà inoltre risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa come previsto nella suddetta legge o comunque in tutti i casi di violazione di norme emanate successivamente in materia.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

18. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto, per il lotto aggiudicato, comporterà l'incameramento del deposito cauzionale prestato per il lotto nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ASST.

In tale eventualità, l'ASST avrà la facoltà di affidare ad altra Ditta l'esecuzione del servizio, anche ricorrendo alla graduatoria di gara. In caso di mancanza di graduatoria si procederà nei termini di legge.

La Ditta inadempiente risponderà di tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali maggiori costi.

L'ASST, per il recupero di tali maggiori spese avrà la facoltà di trattenere i crediti vantati dalla Ditta per il servizio svolto sino alla risoluzione del contratto.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

19. CLASOLA DI SALVAGUARDIA

In considerazione dell'esistenza di apposito giudizio pendente avanti al TAR Lombardia di cui al RG n. 1029/2022 proposto da Beckman Coulter Srl avverso la gara indetta da Fondazione nonché il provvedimento di aggiudicazione della procedura a favore di Roche Diagnostics S.p.A. avvenuta con determinazione n. 58/PRO del 23.8.2022, le Parti concordano di prevedere la facoltà per l'ASST Melegnano e Martesana di risoluzione contrattuale di diritto senza

alcun onere economico e/o aggravio di costi a carico dell'Ente, nel caso in cui il TAR adito dovesse accogliere la relativa impugnativa.

L'operatore economico Roche Diagnostics S.p.A., in caso di avvenuta risoluzione del contratto per l'ipotesi sopra descritta, si impegna a rinunciare ad avanzare o ad esigere richieste economiche di alcun genere nei riguardi dell'ASST.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e la ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito della Regione Lombardia.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

La ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di

gara come di seguito indicato:

Deutsche Bank S.p.A. IBAN: IT 83 W 03104 20400 000000054404

Le persone abilitate ad operare sui predetti conti sono le seguenti:

- Patera Concetta, nata a Monza (MB) il 06/04/1976, C.F. PTRCCT76D46F704G;
- Ferrari Arnaldo, nato a Pavia il 17/09/1962, C.F. FRRRLD62P17G388K;
- Feo Francisco Alberto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 16/11/1975, C.F. FEOFNC75S16Z600Q;
- Burcak Celik, nata a Osmaniye (Turchia) il 29/09/1973, C.F. CLKBCK73P69Z243V

Ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

22. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che sono in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

23. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Melegnano e della Martesana, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

24. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

25. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Contratto ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Letto, confermato e firmato.

ASST Melegnano e della Martesana
Per Delega del Direttore Generale
Il Direttore pro tempore SC Gestione Acquisti
(Avv. Ugo Bellavia)

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.
Tender Administration Specialists
Sig.ra Noemi Maria Brambilla

Controlling & Administration Manger
Sig.ra Concetta Patera

Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1-2-3-4-5-6-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 e 24 del presente contratto.

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.
Tender Administration Specialists
Sig.ra Noemi Maria Brambilla

Controlling & Administration Manger
Sig.ra Concetta Patera

INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO	2
2. CONDIZIONI GENERALI	2
3. DURATA DEL CONTRATTO	3
4. CORRISPETTIVI.....	3
5. REVISIONE PREZZI.....	3
6. VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA FORNITURA: ESTENSIONI E RIDUZIONI.....	4
7. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	4
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
9. REFERENTE DEL CONTRATTO.....	4
10. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
11. CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
12. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA.....	5
13. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO.....	5
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	5
15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORME T&T.....	9
16. PENALITÀ	10
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
18. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
19. CLASOLA DI SALVAGUARDIA.....	11
20. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	12
21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE.....	12
22. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	13
23. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE.....	14
24. CONTROVERSIE.....	14
25. RINVIO AD ALTRE NORME	14
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679.....	14